

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### **AS774 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FINANZIAMENTI PER DIFFUSIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' AVANZATE**

Roma, 3 settembre 2010

Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 24 maggio 2010, successivamente integrata con le comunicazioni del 20 luglio e del 3 agosto 2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alla procedura a evidenza pubblica della Provincia Autonoma di Trento per l'aggiudicazione di un finanziamento, mediante la concessione di aiuti di Stato, per un programma di investimenti per la diffusione di servizi di connettività avanzata nelle aree non raggiunte dal servizio di connettività a causa del fallimento del mercato nella provincia di Trento.

In via preliminare, si osserva che la procedura in esame ha come obiettivo lo sviluppo di un'infrastruttura di rete per l'erogazione di servizi di connettività avanzata (con velocità di almeno 20 Mbps) nelle aree della provincia di Trento non ancora provviste di tali mezzi di connettività in quanto il mercato non consente agli operatori di avere nel breve periodo un rientro della redditività degli oneri di infrastrutturazione (cosiddetto fallimento del mercato). Considerato che l'individuazione di tali aree è avvenuta a seguito di una dettagliata analisi tecnico-economica delle condizioni di mercato ed infrastrutturali del territorio, la misura appare complessivamente in linea con l'obiettivo prefissato, sia a livello nazionale che comunitario, di realizzare una "società dell'informazione", basata sull'utilizzo di reti di telecomunicazioni che assicurino connettività a banda larga, per raggiungere il pieno sviluppo economico dei paesi membri.

Con riguardo alle caratteristiche del bando e della convenzione predisposti dalla Provincia di Trento, è previsto che l'operatore beneficiario sia selezionato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del progetto che rappresenti la migliore integrazione con le infrastrutture già esistenti. Tale sistema, da un lato, appare idoneo a incentivare le offerte che, a condizioni qualitative equivalenti, richiedano l'importo di aiuto più basso, e dall'altro lato, consente di evitare duplicazioni delle reti già presenti sul territorio.

La convenzione predisposta dall'ente appaltante dispone che i costi di attivazione ed i canoni mensili verso l'utente finale siano specificati nell'offerta, risultino alle stesse condizioni praticate

nel resto del territorio nazionale per le stesse tipologie di servizi e non vengano aumentati per un periodo minimo di monitoraggio, pari a 48 mesi.

In tale ambito, appare apprezzabile la previsione in base alla quale l'operatore beneficiario, indipendentemente dalla posizione di mercato, avrà l'obbligo, per le aree oggetto di intervento, di offrire accesso e interconnessione ad altri operatori a condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a condizioni di trasparenza e non discriminazione per un periodo di almeno sette anni.

Con riguardo alle condizioni economiche previste per l'accesso all'ingrosso, queste dovranno essere specificate dall'operatore nell'ambito dell'offerta, in termini di tipologie e livelli di servizio offerti e modalità di fornitura, e dovranno rispettare la regolamentazione nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato. In particolare, i prezzi all'ingrosso dei servizi di accesso per gli altri operatori dovranno essere comparabili con quelli medi presenti nelle aree dove il servizio è già esistente e comunque dovranno rispettare i limiti imposti dal regolatore nazionale per i servizi *bitstream*.

L'Autorità osserva, a riguardo, che, se da un lato tale vincolo appare idoneo a consentire, anche nelle aree soggette a "divario digitale", l'applicazione di condizioni tecnico-economiche di accesso equivalenti a quelle sottoposte al vaglio regolamentare e finalizzate a consentire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile, dall'altro lato tale disposizione potrebbe risultare limitativa. Considerato, infatti, che, sulla base del bando di gara, l'accesso all'ingrosso potrà essere offerto dall'operatore beneficiario con tutte le diverse modalità tecnicamente disponibili (accesso disaggregato, accesso *bitstream*, ecc.), si auspica che l'allineamento delle condizioni economiche relative ai valori regolamentati non venga limitato ai soli servizi *bitstream*, bensì venga preso in considerazione anche il listino regolamentato dei servizi di accesso disaggregato. In tal modo si potrebbe ottenere, anche nelle aree oggetto di finanziamento pubblico, un'evoluzione delle condizioni tecnico-economiche dei servizi di accesso in linea con quelle vigenti in ambito nazionale per l'intera gamma dei servizi di accesso.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione del finanziamento pubblico.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---